

(N. 1028)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1955

Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 1° dicembre 1953, n. 900, è stato prorogato al 31 dicembre 1954 il termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e tributarie. Detta proroga fu ritenuta necessaria dato che molti enti costruttori non avevano potuto, per varie ragioni, per lo più dovute a difficoltà connesse con la ricerca delle aree o con la progettazione delle opere, iniziare i lavori e si trovavano quindi nell'impossibilità di ultimare le costruzioni entro il termine previsto dal citato decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 e cioè entro il 31 dicembre 1949. Senonchè è stato accer-

tato che molti enti e cooperative, per motivi non dipendenti dalla loro volontà, ma per difficoltà di ordine vario incontrate nella impostazione tecnica e specialmente finanziaria dei programmi costruttivi, si trovano nella materiale impossibilità di ultimare la costruzione entro il termine pur prorogato, il che importerebbe per essi la perdita dei benefici fiscali e tributari concessi con il citato decreto legislativo n. 399. Si rende pertanto necessario concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1955, per consentire a detti enti di portare a compimento i lavori di costruzione.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È fissato al 31 dicembre 1955 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con le leggi 11 gennaio 1950, n. 22, 1° marzo 1952, n. 113, e 1° dicembre 1953, n. 900.